



Codice procedura: 3297
Classifica: AG_021_EOL3297
Proponente: PARCO EOLICO DI LICATA S.R.L.
Autorità procedente: Autorità Ambientale della Regione Siciliana
OGGETTO: Proponente: Società Parco Eolico di Licata S.r.l., C.F./P. IVA 05766180821, con sede legale in Via Giosuè Carducci n. 3 – 90141 Palermo (PA)
Località: Aratato e Agrabona nel comune di Licata (AG)
Procedimento: Procedura di Valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO C.T.S. n. 870 DEL 27.08.2026

Codice procedura	3297
Classifica	AG_021_EOL3297
Dipartimento	AMBIENTE
Procedura	Procedura di Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6 c.9/9 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Procedure Integrate	
Proponente	Società Parco Eolico di Licata S.r.l.
Capitale sociale	€ 10.000,00
Oggetto	Parco Eolico di Licata di potenza pari a 30,00 MW, nonché di tutte le relative opere annesse e delle infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN
Progettista	Ing. Mariano Galbo nella qualità di socio alla pari della "HYDRO ENGINEERING s.s."
Oneri istruttori	€ 300,00
Numero torri / MW	7 aerogeneratori della potenza complessiva di 30.000 kW
Località del progetto	da eseguirsi in loc. Aratato e Agrabona nel comune di Licata (AG) autorizzata con DRS 617 del 28/07/2017

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul portale regionale SI-VVI.

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTO il D.P.R. n. 357 del 08/03/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387/2003 e s. m. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato, da ultimo, con legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha disciplinato i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), contenuta nella parte seconda del predetto Codice dell'ambiente;

VISTO Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 17 maggio 2006 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole” (G.U.R.S. 01/06/2006 n. 27);

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano

reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale.

VISTO il D.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48 “*Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*”;

VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: “*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)*”, che individua l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale competente in materia per l'istruttoria e la conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi, ad eccezione dell'istruttoria e della conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell'Allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTO l'art. 91 della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “*Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale*”, come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*”

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*”;

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 “*Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170*”;

VISTA la nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “*Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti*”;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

RILEVATO che con D.D.G. n. 195 del 26/03/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con A.R.P.A. Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera, ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi), suolo e sottosuolo, radiazioni ionizzanti e non, rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, "Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)".

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale) ed in particolare l'art. 73 (Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale);

VISTA la Delibera di Giunta n. 266 del 17 giugno 2021 avente per oggetto: "Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale";

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 con cui si è provveduto all'attualizzazione dell'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29/12/2021 con il quale, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con decorrenza 1° gennaio 2022 e per la durata di tre anni, sono stati integrati i componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, completando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con ulteriori due nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 275/GAB del 31/12/2021 di mera rettifica del nominativo di un componente nominato con il predetto D.A. n. 273/GAB;

VISTO D.A. n. 24/GAB del 31/01/2022 con il quale si è provveduto a completare la Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 116/GAB del 27 maggio 2022 di nomina di numero 5 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS;

VISTO il D. A. 06/Gab del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12 febbraio 2022 avente per oggetto: “*Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano- PEARs*”;

VISTO il D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 “*Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee Guida nazionali sulla Valutazione di Incidenza (VINCA)*” che abroga il D.A. n. 53 del 30 marzo 2007 e il D.A. n. 244 del 22 ottobre 2007;

VISTO il D. A. 06/GAB del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/2023 “*Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA)*”;

VISTO il D.A. n° 252/ GAB. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 132/GAB del 17/04/2024 con il quale vengono nominati 11 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 307/GAB del 03/10/2024 con il quale vengono nominati n. 2 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 328/GAB del 16/10/2024 con il quale viene nominato n. 1 commissario in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 44/GAB del 26/02/2025 con il quale vengono nominati n. 14 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 91/GAB del 10/04/2025 con il quale vengono nominati altri commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTI i D.A. n. 136/GAB del 26/05/2025 e 138/GAB del 28/05/2025 con il quale vengono nominati altri commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 246/GAB del 03/09/2025 con il quale vengono nominati altri commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 330 GAB del 07/11/2025 con il quale viene nominati n. 1 componente;

VISTO il D.A. n. 54 GAB del 23/02/2026 con il quale viene aggiornata l'articolazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 55 GAB del 23/02/2026 con il quale viene aggiornato il funzionamento della CTS;

VISTO il D.A. n. 56 GAB del 23/02/2026 con il quale viene aggiornata l'articolazione dei Coordinatori della CTS;

VISTO il D.A. n. 113 GAB del 27/04/2026 con il quale vengono nominati altri 2 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO la nota di Prot. N. 3719/Gab del 10.08.2026 con la quale a seguito della scadenza dell'incarico del Presidente in data 09.08.2026, si assegna l'esercizio delle funzioni di Presidente al Vicepresidente Arch. Maria Chiara Tomasino, nelle more della nomina del nuovo Presidente;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, le Prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e ss.mm.ii, ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautela dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

VISTO e CONSIDERATO che la Società, come decretato dal D.A. 193/GAB del 17/06/2024 ha già ottemperato alle prescrizioni ambientali previste dall'Assessorato Beni Culturali - Soprintendenza di Caltanissetta in fase di progetto esecutivo e che le modifiche apportate riguardano esclusivamente la volumetria ed il prospetto dell'edificio dei locali MT senza, dunque, interessamento di ulteriori aree di interesse paesaggistico e/o storico- culturale.

VISTO e CONSIDERATO che non vi sarà ulteriore perdita di suolo naturale o seminaturale con la variante proposta rispetto al progetto esecutivo poiché resterà invariata l'area occupata dalla sottostazione.

VISTO e CONSIDERATO che con parere n. 7256 del 13/09/16 e successivo Nulla Osta n. 1302 del 13/03/2019, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, in riferimento alla



Sottostazione Elettrica Utente, accertava la compatibilità dei lavori con i valori paesaggistici contenuti nel piano paesaggistico con prescrizioni già ottemperate.

VISTO e CONSIDERATO che:

- il parco eolico denominato “**Licata**”, di potenza complessiva pari a 31,05 MW, è stato autorizzato con DRS n. 617 del 28/07/2017 e successiva variante D.D.G. n. 1248 del 21 ottobre 2019 ed era costituito da n. 9 aerogeneratori del tipo V136 di potenza pari a 3,45 MW, con altezza al mozzo H=112 m, rotore di 136 m. ed altezza complessiva pari a 180 m da ubicare nel Comune di Licata (AG) e dalla stazione di consegna per la connessione in entra-esce alla linea esistente “Favara – *Chiaramonte Gulfi*” ricadente nel territorio del Comune di Butera (CL).
- in data 05/11/2018 con D.D.G n.927 è stata concessa una proroga all’inizio dei lavori di mesi 24 (ventiquattro) per cui i lavori avrebbero dovuto avere inizio entro il 28/07/2020;
- in data 21/10/2019 con D.D.G n. 1248 venne autorizzato il progetto di variante non sostanziale consistente nella variazione di aerogeneratore (da V126 Hmozzo 117m a V136 Hmozzo 112 m.), negli spostamenti migliorativi di alcuni aerogeneratori e nella modifica del tratto di strada interna al parco che collega la SP72 alla torre n.6;
- successivamente, in data 16/04/2020 con D.D.G n. 387 venne concessa una proroga di inizio lavori di mesi 6 (sei) per cui i lavori avrebbero dovuto avere inizio entro il 31/12/2020;
- in data 18/11/2020 con D.D.G n. 1339 venne concessa un’ulteriore proroga di inizio lavori di mesi 6 (sei), per cui i lavori avrebbero dovuto avere inizio entro il 30/06/2021;
- in data 25/06/2021 con istanza n. 821 la società ha inviato all’Assessorato Ambiente il progetto esecutivo di ottemperanza.
- in data 28/06/2021 la Società ha comunicato l’inizio dei lavori agli enti interessati.
- in data 20/05/2022 con nota 0036936 la Società ha ricevuto elenco delle prescrizioni ottemperate, non ottemperate e non ottemperabili al momento.
- in data 08/06/2022 è stata presentata apposita DILA acquisita con protocollo 3162
- In data 30/12/2022 con D.A. n.317/Gab è stata disposta la concessione della proroga di 5 (cinque) anni ai sensi dell’art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (previgente alle modifiche introdotte dall’art. 10, comma 1, lettera c, della legge 15 luglio 2022, n. 91 di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50) con decorrenza dalla data del 11 luglio 2022, e scadenza al 10 luglio 2027, della validità del D.A. n. 207/Gab del 10 luglio 2017 nel rispetto delle relative condizioni ambientali inerenti il “*Progetto realizzazione di un parco eolico nel Comune di Licata (AG) e sue opere connesse*” presentato dalla Società Parco Eolico di Licata S.r.l.. in data 04/4/2024 con determina dirigenziale n. 203, il Comune di Licata ha approvato la PAS relativa alla variante non sostanziale dell’autorizzazione unica n.617 del 28 luglio 2017 avente per oggetto:

- MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA POSIZIONE DELL’AEROGENERATORE WTG22
- MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA STAZIONE PRODUTTORE
- MODIFICA NON SOSTANZIALE DEL TRACCIATO DEI CAVIDOTTI

VISTO e CONSIDERATO che con la nota prot. DRA n.79027 del 27 ottobre 2023 con la quale il Servizio 1 “*Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali*”, ha trasmesso alla Ditta proponente il **Parere n. 560** del 19 ottobre 2023, con il quale si richiede il riscontro di merito necessario al completamento dell’ottemperanza residua. Inoltre è stato rappresentato che nell’ambito del procedimento di “*Verifica di ottemperanza*”, in trattazione, la CTS ha ritenuto altresì di esprimersi in merito alle modifiche di cui alla **DILA del 8 giugno 2022** ed alle successive modifiche di cui alla **PAS del 8 agosto 2023**, ritenendo, stante l’assenza di potenziali impatti significativi e negativi, non necessario l’avvio di una nuova procedura di verifica (art. 19 del D.Lvo n.



152/2006 e ss.mm.ii.) o di una valutazione preliminare (art. 6, comma 9 e 9-bis del D.Lvo n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

VISTO e CONSIDERATO che le modifiche non sostanziali prospettate, di cui alla nuova PAS riguardano la Stazione produttore, in quanto i sezionatori che saranno utilizzati nell'impianto di Licata saranno sezionatori di MT con classe di isolamento a 36 kV ed isolati completamente in aria. Considerata la scelta tecnologica operata dal costruttore dei sezionatori MT, il livello di isolamento richiesto e l'integrazione all'interno del progetto elaborato, le dimensioni risultano essere superiori a quelle di un sezionatore isolato in SF6. Per questo motivo è stato necessario incrementare le dimensioni della sola area adibita alla zona di MT dell'edificio della Sottostazione, sia per il rispetto delle condizioni di installazione richieste dal costruttore sia per il rispetto delle condizioni di sicurezza degli operatori che interverranno durante la fase di commissioning e la successiva fase di O&M. È stato evidenziato, inoltre, che l'incremento delle dimensioni ha riguardato solo ed esclusivamente la zona di installazione dei sezionatori MT, lasciando inalterate le dimensioni del resto della struttura adibita a zona per l'installazione di componentistica di Bassa Tensione, Gruppo Elettrogeno e Sistemi SCADA per il controllo e supervisione del parco eolico. E pertanto, per i motivi sopra enunciati, è stato necessario modificare le dimensioni dell'edificio servizi.

VISTO e CONSIDERATO che la sottostazione di cui alla PAS, approvata con D.D n.203 del 04/04/2024, interessa un'area estesa 1.188 m² di forma rettangolare di larghezza pari a circa 28.60 m e di lunghezza pari a circa 41.55 m, interamente recintata, e accessibile tramite un cancello carrabile largo 7,00 m di tipo scorrevole ed un cancello pedonale. Il sito è accessibile dalla Strada Provinciale SP N.71 ed un tratto di strada vicinale e che le modifiche non sostanziali oggetto della relazione riguardano: **l'edificio e una leggera modifica allo stallo.**

VISTO e CONSIDERATO che la variante si è resa necessaria in base alle mutate esigenze progettuali e ha per oggetto una modifica planimetrica e volumetrica dell'edificio. Quest'ultimo nel progetto approvato (**PAS del 04-4/2024 n. 203**) presenta una forma rettangolare di misura 27.50 mt per 4.60 mt ed ha una superficie planimetrica di 81,00 m² con un volume pari a 320 m³. Il progetto di variante prevede un edificio di forma poligonale di dimensioni massime di 18.55 mt per 6.50 mt, con una nuova superficie di 105 m² e un volume di 446 m³.

VISTO e CONSIDERATO che tenendo conto della nuova componentistica e della variazione volumetrica dell'edificio della sottostazione da essa determinata, al fine di rispettare le prescrizioni impartite dal VV.FF., è stato necessario una modifica della sagoma dello stallo per garantire il rispetto minimo delle distanze e che lo spostamento della posizione del cancello di ingresso è dovuto al fine di implementare le misure di sicurezza a tutela del personale.

CONSIDERATO e VALUTATO che al fine di rispettare le prescrizioni stabilite dal **DM del 15 luglio 2014** *"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³"*, la Ditta ha provveduto ad apportare una variazione dimensionale dello stallo, per ottemperare alle distanze minime previste dalla **Tabella I dell'Allegato I** del DM de 15/07/2014 (*Regola Tecnica*), la quale tabella prevede, per trasformatori con volume del liquido isolante superiore a 20.000 litri e minore o uguale a 45.000 litri, una distanza minima da pareti non combustibili di fabbricati pertinenti di 10 m; con il progetto di variante è stato proposto la distanza tra l'edificio e lo stallo sia superiore a 10 m rispettando, dunque, la disposizione di cui alla Tabella I.

CONSIDERATO e VALUTATO che il D.M. 15 luglio 2014 rientra nel quadro normativo della prevenzione incendi in Italia, integrando e aggiornando i precedenti decreti e circolari, come il DM 16/02/1982 e il DPR



01/08/2011, n. 151, per garantire la sicurezza degli impianti elettrici con liquidi combustibili. In particolare ai fini della prevenzione incendi e allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, le macchine elettriche fisse sono progettate, costruite, esercite e mantenute in modo da assicurare la possibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco all'installazione in modo da poter raggiungere, in posizione sicura con riferimento anche al rischio elettrico, le risorse idriche disponibili, ove richieste.

CONSIDERATO e PRESO ATTO che, la modificata della posizione del cancello di ingresso, è per una migliore manovra del mezzo speciale che trasporta il Trasformatore di potenza, e per consentire agli operatori un percorso più agevole e facilitare il raggiungimento delle postazioni di lavoro migliorando, in tal modo, la sicurezza dei lavoratori stessi.

CONSIDERATO e VALUTATO che la modifica, da parte della Ditta, fa parte della volontà di recepire anticipatamente le direttive contenute all'interno del regolamento (UE) 2024/573 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra. Tale regolamento stabilisce l'obiettivo vincolante dell'Unione Europea, di riduzione interna delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica all'interno dell'UE entro il 2050. Al fine di rispettare le Direttive Europee di cui sopra, la Ditta ha da subito inteso sostituire i sezionatori previsti dal progetto autorizzato, basati sull'utilizzo dell'SF6 (esafluoruro di zolfo), con sezionatori di Media Tensione con classe di isolamento a 36 kV ed isolati completamente in aria, evidenziando, per altro, che attualmente sul mercato sono presenti sezionatori di MT isolati in aria, caratterizzati da dimensioni maggiori rispetto ai sezionatori in SF6 previsti dal progetto autorizzato, per cui è stato necessario prevedere una volumetria più ampia della sola area adibita alla zona di Media Tensione dell'edificio della Sottostazione, sia per il rispetto delle condizioni di installazione, sia per garantire le condizioni di sicurezza degli operatori.

VISTA la nota del DRA prot. n. 55228 del 14 luglio 2026 con la quale si trasmette : “ *omissis ... Facendo seguito alla nota prot. n. 46814 del 16/06/2026, con la quale codesta CTS ha trasmesso il parere n. 585 del 12/06/2026, si rappresenta quanto segue: ... omissis ... E, ancora, considerato e valutato che le modifiche apportate al progetto originario, in termini di volume e superficie, risultano superiori ai limiti previsti dall'art. 12, lettere b) e c), della L.R. n. 16/2016, recante recepimento del Testo Unico dell'Edilizia di cui al DPR 380/2001, configurandosi pertanto quali “variazioni essenziali” rispetto al progetto approvato. Tali modifiche, secondo quanto rappresentato nel predetto parere, potrebbero determinare potenziali impatti negativi e aggiuntivi sulle diverse componenti ambientali, con particolare riferimento a: suolo, sottosuolo, paesaggio, flora e fauna. Pertanto ha concluso esprimendo, relativamente al progetto di variante dell'impianto eolico in argomento, che “ la previsione della modifica di sagoma e di volume del manufatto da realizzare per destinarlo a sottostazione elettrica nell'ambito dell'area inizialmente prevista e la modifica dell'accesso carrabile, ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., parere di assoggettabilità a procedura di valutazione ambientale ...”*

RICHIAMATO l'articolo 6, comma:

- **9.** Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta



di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale.

- **9 bis**, “*Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9.*”

Mentre, il comma 7 lettera d), stabilisce, che le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;

CONSIDERATO e VALUTATO che l' Allegato IV - Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, parte II – al punto 2 - Industria energetica ed estrattiva -, alla lettera f) individua: “ ... *impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW ...*”

CONSIDERATO e VALUTATO che l'art. 12, “Recepimento con modifiche dell'articolo 32 “*Determinazione delle variazioni essenziali*” del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 16 - “*Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*”, comma 1, dispone alla lettera:

- b. un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20 per cento*
- c. un aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile superiore al 10 per cento*

ed, in atti, la cubatura è aumentata, rispetto al progetto autorizzato con PAS, da 320 m³ a 446 m³ (28.25 %), mentre la superficie è passata da 84 m² a 105 m² (20.00 %).

CONSIDERATO e VALUTATO e PRESO ATTO che a **pag 7 e 8, del PARERE della C.T.S. n. 707 del 24/10/2024**, che si riporta integralmente: “ ... **VALUTATO** che tutte le modifiche apportate al progetto autorizzato sono da ritenersi non sostanziali in quanto di lieve entità e non determinano nessun impatto aggiuntivo sul contesto ambientale riguardano sostanzialmente irrilevanti modifiche di sagoma e di volume del manufatto da realizzare per destinarlo a sottostazione elettrica...”, e che “ ... per quanto sopra, la variante al progetto autorizzato non costituisce **modifica sostanziale del progetto impianto dell'impianto eolico della potenza pari a 30 MW, costituito da n. 7 aerogeneratori da 4,2 MW e 4,3 MW ciascuno, da ubicare nel territorio del comune di Licata (Ag), contrada Monte Aratato e Monte Agrabona, nonché alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, giusta autorizzazione D.R.S. n. 617 del 28 luglio 2017 e ss.mm.iiè ...”, **risultano valutati in merito agli eventuali aspetti che:** “ ... potrebbero determinare potenziali impatti negativi e aggiuntivi sulle diverse componenti ambientali, con particolare riferimento a: suolo, sottosuolo, paesaggio, flora e falda ...”**

CONSIDERATO e VALUTATO e PRESO ATTO quanto riportato nel Parere **C.T.S. n. 29 del 20/01/2026**, adozione di un parere giuridico nel quale le considerazioni espone valgono come controdeduzioni tecnico-giuridiche rispetto alla posizione fatta valere dalla Società nel giudizio pendente presso il TAR Sicilia - Palermo. In tale parere si riporta : “ ... **RITENUTO**, pertanto, che la CTS ha dunque esercitato in modo pieno e consapevole la propria funzione tecnico-discrezionale, bilanciando gli interessi ambientali, energetici e paesaggistici, come imposto dalle disposizioni di cui D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii **CONSIDERATO**, in conclusione, che i seguenti provvedimenti:



- *Parere CTS n. 560/2023 del 19.10.2023 (verifica di ottemperanza);*
- *D.A. n. 193/Gab del 17 giugno 2024 (verifica di ottemperanza); li interessi ambientali, energetici e paesaggistici, come imposto dalle disposizioni di cui D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.*
- *Parere C.T.S. n. 707/2024 del 24/10/2024 (art. 6 comma 9 - Proposta di variante al progetto esecutivo);*
- *D.D.G. DRA n. 1357 del 21 novembre 2024 (art. 6 comma 9 - Proposta di variante al progetto esecutivo).*

risultano pienamente legittimi sotto ogni profilo e rappresentano l'esito di un'attività valutativa coerente, proporzionata e rispettosa del quadro normativo vigente, fondata su istruttoria completa e su un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico alla tutela ambientale e paesaggistica e quello, pur rilevante, allo sviluppo delle fonti rinnovabili".

RICHIAMATE le conclusioni del Parere della **C.T.S. n. 585** del 12 giugno 2026 che esprime **parere di assoggettabilità a procedura di valutazione ambientale** in relazione al progetto di variante "dell'impianto eolico della potenza pari a 30 MW, costituito da n. 7 aerogeneratori da 4,2 MW e 4,3 MW ciascuno, da ubicare nel territorio del comune di Licata (Ag), contrada Monte Aratato e Monte Agrabona, nonché alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili" autorizzato con D.R.S. di Autorizzazione Unica n. 617 del 28/07/2017 con la previsione della modifica di sagoma e di volume del manufatto da realizzare per destinarlo a sottostazione elettrica nell'ambito dell'area inizialmente prevista e modifica dell'accesso carrabile, ai sensi dell'art. 6 commi 9 e 9 bis del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii."

RICHIAMATE e VALUTATE le osservazioni tecnico giuridiche formulate dalla Ditta nel ricorso al TAR, e specificatamente:

- "In data 18 luglio 2024, l'odierna ricorrente presentava all'Assessorato istanza ai fini della valutazione preliminare di cui all'art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto di modifica del parco eolico per adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali del progetto originario";
- "All'esito della citata valutazione preliminare, l'Assessorato, con il D.D.G. n. 1357 del 21/11/2024, se da un lato disponeva di non assoggettare la variante proposta "ad alcuna delle procedure di valutazione ambientale previste dalla Parte seconda - Titolo III del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando l'obbligo di ottemperanza a tutte le prescrizioni/condizioni previste dagli atti autorizzativi vigenti ed, in particolare [...] di cui al predetto D.A. n. 207/gab del 10/07/2017 e successivo D.A. n. 317/GAB del 30/12/2022 di proroga";
- nel suddetto parere, la CTS, oltre a qualificare il progetto di modifica proposto dalla ricorrente come non sostanziale e non assoggettabile ad alcuna procedura di valutazione ambientale, richiamava, però, del tutto arbitrariamente la medesima condizione, relativa al collocamento in cima alle pale eoliche di telecamere termiche, unilateralmente introdotte con il precedente parere n. 560 del 19/10/2023;
- L'art. 6 del D.Lgs. 152/2006, dopo aver delineato e delimitato l'ambito di applicazione della VAS, della VIA e dello screening VIA, per quanto di interesse disciplina, ai commi 9 e 9 bis, la così detta valutazione preliminare, stabilendo che, fatto salvo il caso di "modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti" (già, di per sé, da sottoporre rispettivamente a VIA nazionale e VIA regionale), "Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto [...] il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi



tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7". Il successivo comma 9 bis estende l'ambito applicativo della suddetta valutazione preliminare ai "progetti già autorizzati", consentendovi il ricorso "per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi". Già dal disposto letterale, delle norme citate, emerge con chiarezza la *ratio* (ed altresì i limiti) dell'istituto della valutazione preliminare. La valutazione in esame, specie se relativa a progetti già autorizzati (come nel caso di specie), ha esclusivamente lo scopo di appurare se le modifiche progettuali proposte dal richiedente determinino (o meno) potenziali effetti negativi sull'ambiente, peggiorativi rispetto a quelli già valutati nella eventuale precedente fase di VIA/screening, VIA del progetto originario, senza perciò conferire all'Amministrazione procedente alcun potere di variare unilateralmente ed *ex post* il provvedimento di VIA/screening VIA già rilasciato o di imporre al richiedente condizioni ambientali mai disposte dall'originario provvedimento ambientale;

In conclusione, si riporta: "... nel procedimento di *"valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare"* di *"progetti già autorizzati"*, di cui all'art. 6, commi 9 e 9 bis del D.Lgs. 152/2006, non è ammessa alcuna modifica/integrazione postuma del provvedimento di VIA/screening VIA già rilasciato al richiedente, né tantomeno l'introduzione *ex novo* di nuove condizioni ambientali mai disposte dal provvedimento di VIA/screening VIA, specie nei casi in cui – come quello all'esame - l'esito di tale valutazione comporti la non necessità di sottoporre il progetto di modifica ad alcuna delle procedure di valutazione ambientale.

CONSIDERATO e VALUTATO che il Comune di Licata ha approvato la PAS relativa alla variante non sostanziale dell'autorizzazione unica n.617 del 28 luglio 2017 avente per oggetto:

- MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA POSIZIONE DELL'AEROGENERATORE WTG22
- MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA STAZIONE PRODUTTORE
- MODIFICA NON SOSTANZIALE DEL TRACCIATO DEI CAVIDOTTI

Competente per legge per valutare quanto stabilito dall'art. 12 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 16 - *"Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"*, comma 1, alla lettera b) e c), valutando quanto prospettato dalla Ditta come modifica non sostanziale.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al progetto di variante dell'impianto eolico della potenza pari a 30 MW, costituito da n. 7 aerogeneratori a 4,2 MW e 4,3 MW ciascuno, da ubicare nel territorio del Comune di Licata (Ag), Contrada Monte Aratato e Monte Agrabona, nonché alla realizzazione delle opere connesse e delle



infrastrutture indispensabili, giusta autorizzazione D.R.S. n. 617 del 28 luglio 2017 e ss.mm.ii., **presentato dalla Ditta PARCO EOLICO DI LICATA S.R.L.** – in esecuzione della Sentenza del TAR Sicilia - Palermo n. 557/2026 ed in aderenza al giudicato amministrativo, come richiesto dal Servizio 1 con nota prot. n. 55228 del 14 luglio 2026, riformulando, sostituendo e superando integralmente il precedente Parere CTS n. 585 del 12/06/2026 – **nei termini seguenti:**

- parere di non assoggettabilità a procedura di valutazione ambientale per le modifiche progettuali in argomento (modifica planimetrica e volumetrica dell'edificio sottostazione e dello stallo, nonché spostamento del cancello d'accesso), confermando l'efficacia e la stabilità delle valutazioni di non sostanzialità delle varianti già espresse nel Parere CTS n. 707 del 24/10/2024, le cui statuizioni non censurate dal TAR rimangono ferme ed efficaci;
- l'espunzione integrale dal quadro prescrittivo dell'obbligo di installazione delle telecamere termiche sulle torri eoliche, in conformità a quanto disposto dalla citata Sentenza n. 557/2026.